

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

---

**NUCCIO CARRARA, NANIA e PAMPO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'autonomia collettiva può destinare una quota di retribuzione per il finanziamento di forme di previdenza volontaria, aziendale o di categoria ad integrazione di quella pubblica;

dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto moltissimo sulla norma di interpretazione autentica della legge n. 155 del 1985 sulla quale, tra l'altro, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 427 del 1990 assumendo una posizione neutrale che evidenzia la carenza e l'inadeguatezza normativa e altresì la necessità di un intervento legislativo per rispondere alle nuove esigenze determinatesi;

la legge finanziaria per il 1998 all'articolo 59, comma 56, prevede la possibilità per i pubblici dipendenti di trasformare l'indennità di fine rapporto in trattamento di fine rapporto destinando l'attuale quota dell'1,5 per cento del contributo attualmente diretto a finanziare le casse dell'ex Enpas ed ex Inadel, alla previdenza complementare secondo modi da definire tramite uno specifico confronto con le organizzazioni sindacali;

l'assenza nel pubblico impiego del trattamento di fine rapporto, sembrerebbe aver impedito il decollo della previdenza complementare legata alla crisi del sistema pubblico di base o obbligatorio, gestito dalle strutture pubbliche, stante il fatto che il trattamento di fine rapporto configurandosi come retribuzione differita, è interamente a carico del datore di lavoro;

nel passaggio al trattamento di fine rapporto ci si dovrebbe porre il problema

della destinazione del contributo attualmente a carico del lavoratore (2,50 per cento) stante il fatto che si registra una grave situazione di stasi del Governo, e in particolare del Ministro del tesoro, nonostante che la legge finanziaria abbia previsto la destinazione di una quota del contributo pari all'1,5 per cento alla previdenza complementare;

ad oggi manca ancora una seria volontà del Governo circa le risorse da destinare per attivare definitivamente forme di previdenza complementare lasciando dedurre che, probabilmente, il costo dell'operazione sarà supportato unicamente dai lavoratori attraverso il recupero nelle casse dello Stato del contributo del 2,50 per cento —:

quali provvedimenti intendano assumere per risolvere in maniera chiara e definitiva il problema, senz'altro importantissimo, della previdenza complementare, tenendo conto che il datore di lavoro procede ad un accantonamento annuo pari ad un importo del 7,41 per cento della retribuzione annua considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto al quale importo viene sottratto lo 0,5 per cento destinato al cosiddetto fondo di garanzia.

(3-01989)

**MICCICHÈ, GIUDICE e AMATO.** — *Al Presidente del consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa confermate dai responsabili della direzione generale della navigazione, danno per certo che, a causa della riduzione dei contributi statali per i collegamenti marittimi in Sicilia, la Siremar (Sicilia Regionale Marittima Spa di Palermo) ha chiesto al ministero dei trasporti e della navigazione per il 1999 di sostituire il porto capolinea di porto Empedocle con Mazara del Vallo (Trapani) per l'effettuazione dei collegamenti con le isole Pelagie, creando così una nuova linea Mazara-Linosa-Lampedusa-Pantelleria-Mazara del Vallo;

tale modifica creerebbe notevoli disagi agli abitanti delle isole di Lampedusa e Linosa che, con l'attracco a Porto Empedocle hanno possibilità di raggiungere il proprio capoluogo di provincia (Agrigento) in pochi minuti per il disbrigo delle pratiche nei vari uffici ed enti, mentre Mazara del Vallo dista da Agrigento oltre tre ore di pullman;

il turismo agrigentino ne trarrebbe grandi effetti negativi, con una ricaduta d'immagine e di presenze, come pure la commercializzazione dei prodotti ittici che, imbarcati a Lampedusa, trovano in atto strutture, già consolidate, di smistamento e di trasporto da Porto Empedocle verso il Nord Italia -;

quali interventi urgenti intendano adottare, perché l'estremo sud, dove la disoccupazione ed il sottosviluppo registrano tassi d'incremento notevoli, non sia ulteriormente penalizzato da politiche di contenimento della spesa, che annullano e mortificano quelle poche occasioni di lavoro e di relazioni commerciali;

se siano allo studio misure che potenzino i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori nella direzione di uno sviluppo economico e sociale.

(3-01990)

**MARINO.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dalle notizie recentemente apprese dagli organi d'informazione e da altre fonti, la Siremar - Sicilia regionale marittima spa, che gestisce il collegamento marittimo con le isole di Lampedusa e Linosa, a modifica del proprio piano quinquennale di trasporti 1995-1999, avrebbe programmato di istituire una linea Mazara-Linosa Lampedusa-Pantelleria-Mazara con il conseguente abbandono del porto di Porto Empedocle;

tale progetto sarebbe supportato da valutazioni economiche e da presunte carenze di strutture e servizi del porto empedoclineo;

dette allarmanti notizie hanno causato vibrante proteste da parte degli abitanti delle isole Pelagie che vedrebbero reso più complicato il disbrigo delle pratiche che, per ovvie ragioni, fanno capo alla città capoluogo Agrigento, sede di vari uffici quali: tribunali, Ausl, Inps, Enel, provincia, camera di commercio, uffici motorizzazione ed altri, nonché della città di Porto Empedocle che ne avrebbe un notevole danno economico soprattutto nei riguardi di tutti gli operatori che da tanti anni vivono nell'indotto marittimo-commerciale;

la stessa città di Agrigento per varie ragioni subirebbe danni economici e soprattutto di immagine per gli aspetti secessionistici che creerebbe, di fatto, la predetta Siremar;

il ministero dei trasporti e della navigazione - direzione generale dei trasporti, a fronte delle vivaci proteste sollevate dai cittadini, operatori economici ed istituzioni ha fornito notizie rassicuranti, ma limitatamente all'anno 1998;

pertanto, resta inquietante ed intollerabile che mere ragioni di profitto possano prevalere nei confronti degli isolani delle Pelagie che già di per sé vivono una situazione di grave emarginazione fisica -;

se e come il Governo intenda intervenire perché sia assicurato il mantenimento dell'attuale servizio di collegamento Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle. (3-01991)

**DOMENICO IZZO.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni l'Aima è stata interessata da numerose vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti diversi funzionari in fatti penalmente rilevanti;

la scarsa efficienza, oltre alla spesso discutibile trasparenza, dell'attività dell'Aima inducono molti deputati e senatori a chiedere informazioni sullo svolgimento

di pratiche, sia a tutela di legittimi interessi di cittadini sia per verificare la correttezza delle procedure;

l'Aima ha da tempo inaugurato la prassi di negare ogni informazione adducendo a pretesto la legge n. 675 del 1996 (cosiddetta legge sulla *privacy*);

tale atteggiamento appare volto a tutelare più l'inefficienza dei funzionari, negando l'accesso a dati che nulla hanno di riservato, che non la riservatezza di dati personali, viste anche le pronunce di vari Tar oltre che del Garante sulla prevalenza del diritto all'accesso ed alla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione rispetto alla pur giusta tutela normata dalla legge n. 675 del 1996 -;

se abbia, nell'ambito della propria funzione di vigilanza, individuato il responsabile di disposizioni strumentalmente volte a denegare l'accesso a dati e informazioni e se, in tali comportamenti, rilevi aspetti censurabili sotto il profilo disciplinare;

quali atti ed iniziative intenda assumere per ripristinare la doverosa trasparenza in un settore della pubblica amministrazione estremamente delicato per gli interessi che coinvolge;

se sia infine tollerabile, nel tempo dell'informatica e delle banche dati, la lentezza e la burocratica arroganza di un carrozzone inefficiente e corrotto o se non sia preferibile lo smantellamento dell'Aima attribuendone i compiti e le funzioni ai governi regionali. (3-01992)

DONATO BRUNO e MANTOVANO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

da notizie di stampa risulta essere stato presentato all'Autorità giudiziaria elvetica un esposto da parte dei legali svizzeri di alcuni indagati dalla magistratura italiana, nel quale si documenta l'uso a fini amministrativi e tributari delle rogatorie svizzere;

il procuratore pubblico della Confederazione elvetica, dottoressa Carla Del Ponte, ha bloccato l'espletamento delle rogatorie in corso in attesa di chiarimenti sui fatti in esame, ed inviato in data 15 gennaio 1998, al procuratore della Repubblica di Milano, dottor Borrelli, una comunicazione ufficiale;

la stessa dottoressa Del Ponte, nel corso di una intervista resa ad un giornalista del *Corriere del Ticino* e pubblicata il 12 febbraio 1998, ha dichiarato che, con riferimento alle rogatorie eseguite nell'ambito del procedimento nei confronti di Squillante ed altri, vi è stata una violazione del principio di specialità, il quale esclude l'utilizzazione a fini fiscali degli esiti di indagini espletate in un procedimento penale;

sempre da notizie giornalistiche, si è appreso che il 20 gennaio 1998 il dottor Borrelli ha scritto una lettera al Ministro delle finanze onorevole Visco nella quale ha lamentato la grave irregolarità commessa dal Secit accennando anche alla possibilità di annullare d'ufficio l'atto di accertamento tributario; tale missiva è stata inviata in copia al Ministro di grazia e giustizia onorevole Flick il quale avrebbe affermato: « se fosse vero sarebbe molto grave » (cfr. *Il Giornale*, 21 gennaio 1998);

a seguito di ciò, il Ministro delle finanze ha chiesto al direttore del Secit dottor Cozzella maggiori notizie e delucidazioni (*l'Unità*, 22 gennaio 1998);

il Ministro Flick con atto del 14 febbraio 1998 indirizzato al Ministro Visco ha denunciato l'uso illegittimo da parte del Secit (*La Repubblica*, 15 febbraio 1998);

il procuratore aggiunto di Milano dottor D'Ambrosio ha dichiarato che la procura di Milano era del tutto estranea alla utilizzazione impropria del materiale rogatorio, aggiungendo che « se c'è qualcuno che non ha rispettato la riserva di specialità se ne assumerà la responsabilità e pagherà per questo » (cfr. *il Mattino*, 21 gennaio 1998);

il procuratore della Repubblica di Milano, dottor Borrelli ha definito l'operato del Secit « un atto di grave scorrettezza internazionale, che viola gli accordi di cooperazione giudiziaria e rischia di bloccare tutto il nostro lavoro » (cfr. *Liberazione* 21 gennaio 1998 e *Corriere della sera*, 21 gennaio 1998);

tanto il Ministro Flick quanto il dottor D'Ambrosio e lo stesso dottor Borrelli sono concordi nel ritenere che l'operato del Secit configuri una grave violazione di legge;

a conferma di tale opinione il dottor Borrelli fin dal 21 novembre 1997 avrebbe scritto al Secit una lettera con la quale avrebbe espressamente negato agli ispettori di utilizzare a fini fiscali gli atti provenienti dalle rogatorie svizzere (*Corriere della sera*, 21 gennaio 1998; *Il Giornale*, 21 gennaio 1998);

il Secit con riferimento al procedimento nei confronti di Squillante ed altri si è giustificato affermando che gli avvisi di accertamento traevano origine da notizie apprese dalla stampa, nonostante che il procedimento penale risultasse ancora in fase di indagini preliminari e quindi coperto da segreto;

contrariamente a quanto affermato dal dottor Borrelli, dal dottor D'Ambrosio e dallo stesso Ministro Flick, risulta che in più occasioni la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano abbia autorizzato l'utilizzo in sede amministrativa tributaria delle prove raccolte per rogatoria nel processo penale;

più precisamente, con provvedimento dell'11 dicembre 1996 il pubblico ministero dottor Francesco Greco ha autorizzato la guardia di finanza alla utilizzazione ai fini amministrativi, delle notizie e dei dati contenuti negli atti di indagine relativi ai procedimenti penali nn. 8553 del 1992, 8612 del 1993, 14064 del 1994, 9611 del 1993, 2738 del 1993, 522 del 1993, 9791 del 1993, 2412 del 1994, comprendenti anche i risultati di rogatorie aventi ad oggetto conti correnti bancari (*Corriere della sera*, 14 febbraio 1998);

tale ultima circostanza è ulteriormente dimostrata dalla relazione del Secit - gruppo V - dal titolo « I cosiddetti paradisi fiscali come strumento di sottrazione di imposta » nella quale v'è prova di alcuni incontri avvenuti nel settembre e nell'ottobre del 1996 tra alcuni ispettori del Secit ed i sostituti procuratori della Repubblica Francesco Greco, Giovanna Ichino e Margherita Taddei alla presenza di alti ufficiali del nucleo regionale di polizia tributaria di Milano e nel corso dei quali la guardia di finanza è stata autorizzata alla acquisizione di atti processuali relativi ai procedimenti penali n. 9791 del 1995 r. g. a carico di Augusta Giovanni ed altri, n. 2412 del 1994 r. g. a carico di Arnaboldi Giovanni ed altri e n. 9811 del 1993 r. g. a carico di Aguilar Martinez ed altri (cosiddetto processo « All Iberian »);

dalla lettura di questa relazione risulta che l'acquisizione della documentazione da parte del Secit e della guardia di finanza comprendeva anche le numerose risultanze delle rogatorie espletate all'estero nell'ambito dei suddetti procedimenti penali (cfr. pagine 14, 22, 24, 26 della relazione);

inoltre dalla relazione Secit risulta che gli avvisi di accertamento ed in genere la procedura di irrogazione di sanzioni fiscali relativi ai casi in esame debbono necessariamente essere motivati sulla scorta dei dati emergenti dalle rogatorie (cfr. pagina 57);

da fonti di stampa si apprende altresì che il principio di specialità è stato violato nei confronti della Svizzera, non soltanto in relazione ai menzionati accertamenti fiscali, ma anche per la contestazione di diverse ipotesi di reato, quali il finanziamento illecito ai partiti politici, sconosciuto al diritto elvetico;

non v'è alcun dubbio dunque sul fatto che la procura di Milano abbia autorizzato in più occasioni l'illegittimo uso di elementi acquisiti nell'ambito di procedimenti penali;

quindi, con l'autorizzazione all'uso in sede amministrativa e fiscale di documenti

acquisiti nell'ambito di procedimenti penali e tra questi delle rogatorie, la procura di Milano ha posto in essere una grave violazione di legge;

alla luce di ciò, appaiono incomprensibili le dichiarazioni del dottor Borrelli, del dottor D'Ambrosio e dello stesso Ministro Flick i quali hanno addebitato al Secit ipotesi di gravi responsabilità per violazioni commesse da altri;

in particolare degna di nota è la comunicazione ufficiale che il Ministro di grazia e giustizia ha inviato al Ministro delle finanze Visco con la quale il primo ha pubblicamente denunciato il comportamento illegittimo degli ispettori del Secit;

tale atto, realizzato nell'ambito delle specifiche funzioni ministeriali dichiara cosa, come si è visto, difforme dal vero;

tale comunicazione solleva un dilemma: o il Ministro di grazia e giustizia ha dichiarato il falso in un atto ministeriale, ovvero è stato indotto in errore;

tale errore potrebbe essere stato causato dalla mancanza di informazione da parte della procura di Milano circa l'autorizzazione della medesima all'utilizzo delle rogatorie in questione;

appare doveroso scoprire le cause e le ragioni di tale presunta omessa informazione non solo per individuare i soggetti responsabili di una grave violazione di legge ma anche per recuperare all'Italia credibilità internazionale di fronte alla violazione della sovranità di un paese estero;

come dichiarato dal Ministro Visco, il Secit ha la funzione istituzionale di acquisire elementi utili per l'accertamento di violazioni fiscali;

il Secit è privo di specifiche competenze in materia rogatoriale;

pertanto il Secit, per l'acquisizione di documenti bancari esteri, dipende « in fatto ed in diritto » dalle attività e dalle decisioni degli organi giudiziari inquirenti;

risulta che la trasmissione al Secit della documentazione suddetta è stata decisa dalla procura di Milano la quale ha inoltre organizzato apposite riunioni operative, come è scritto nel menzionato rapporto del Secit dal quale testualmente risulta che: « ... l'avvio dell'indagine (di cui si dà conto) ha avuto come referente l'autorità giudiziaria ordinaria da tempo impegnata nella repressione dei reati propedeutici alla costituzione di fondi "neri" ... per l'evidente collegamento con la materia oggetto di controllo ... i sottoscritti ispettori ... hanno incontrato i magistrati presso la procura della Repubblica di Milano ... » -:

se il Ministro interrogato intenda adottare le iniziative, disciplinari o di altro genere, nei confronti degli autori delle violazioni di legge sopra esposte;

se intende riferire al Parlamento in relazione al proprio operato, che, da quanto precede, non risulta istituzionalmente né trasparente né corretto.

(3-01993)